

Sentenza del 26 febbraio 2004, Nachova c. Bulgaria, ricc. n. 43577/98 e n. 43579/98

Violazione dell'art. 2 in combinato con l'art. 14 della Convenzione - Divieto di arbitrario utilizzo della forza

Le autorità bulgare vengono riconosciute responsabili di aver violato il diritto alla vita in combinato disposto con il divieto di trattamento discriminatorio. Due cittadini appartenenti alla comunità rom erano stati uccisi dalla polizia durante l'esecuzione di un arresto che, data la situazione (i sospetti erano disarmati, non avevano commesso reati violenti, non si erano dati alla fuga) non giustificava il ricorso all'uso della forza, che secondo l'art. 2 della Convenzione, deve essere "assolutamente necessario". La violazione dell'art. 2 risulta aggravata dalla sproporzione del conflitto a fuoco cagionato, tenuto conto delle circostanze nelle quali si trovava l'agente al momento dell'utilizzo della forza medesima. L'art. 14 è stato violato perché le autorità bulgare sono venute meno al loro obbligo di compiere indagini accurate ed effettive sull'uccisione, investigando in particolare il probabile movente razzista alla base del conflitto.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza dell'8 aprile 2004, Assanidzé c. Georgia, ric. n. 71503/01

Violazione dell'art. 5 § 1 (Diritto alla libertà e alla sicurezza - garanzie) e violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un processo equo)

Responsabilità dello Stato che ha ratificato la Convenzione e autonomie locali

La Corte ribadisce che spetta allo Stato ratificante far rispettare su tutto il territorio nazionale i diritti garantiti dalla Convenzione e ciò nonostante le difficoltà che esso possa incontrare nel controllo di alcune parti del suo territorio. Nella specie si lamentava la mancata liberazione da parte delle autorità della Repubblica autonoma d'Abkhazia di un detenuto graziato dal Presidente della Repubblica della Georgia.

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 12 febbraio 2004, Morel c. Francia, ric. n. 43284/98

Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un processo equo) - Perdita del diritto di ricorrere in Cassazione

La Corte di Strasburgo afferma che, avendo riguardo all'importanza del controllo finale affidato alla Corte di Cassazione francese nelle materie penali, la sanzione della decadenza dal diritto di ricorrere in Cassazione prevista dal codice di procedura penale applicata al ricorrente - il quale aveva mancato di costituirsi all'arresto perché ricoverato d'urgenza in ospedale - nel caso concreto rappresenta una irragionevole interferenza con il diritto al giudice garantito dall'art. 6§1 della Convenzione.

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 6 aprile 2004, Mehdi Zana c. Turchia (n. 2), ric. n. 26982/95
Violazione dell'articolo 6§1 (diritto ad un processo equo) e violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione

Mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice e violazione della libertà di espressione

La Corte di Strasburgo afferma che un civile sottoposto ad un processo penale per reati previsti dal codice penale davanti ad una corte di sicurezza nazionale che vede fra i propri componenti un giudice militare ha una legittima ragione di temere che la corte difetti di indipendenza e imparzialità. Sotto questo profilo, la sentenza si inserisce all'interno di un indirizzo

giurisprudenziale consolidato nei confronti della Turchia. La particolarità della pronuncia risiede nel fatto che la violazione dell'art. 6 si associa alla violazione, particolarmente grave, del diritto alla libertà di espressione del ricorrente, uomo politico turco condannato per avere denunciato, nel 1992, le lesioni dei diritti umani del popolo curdo da parte delle autorità del suo paese nel corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo e davanti al sotto-comitato dei diritti umani dello stesso Parlamento. Sotto questo secondo profilo (come peraltro nell'analoga sentenza del 9 marzo 2004, Abdullah Aydin c. Turchia, ric. n. 42435/98), la Corte europea afferma che il sostegno al separatismo del popolo curdo senza istigazione alla violenza costituisce una manifestazione della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della Convenzione.

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

**Sentenza del 26 febbraio 2004, Görgülü c. Germania, ric. n. 74969/01
Violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) - Affidamento di minori**

Il ricorrente è un cittadino turco, padre di un bambino nato fuori dal matrimonio e dato in adozione senza il suo consenso al quale viene negata dai giudici la custodia del figlio, ritenendola in contrasto con l'interesse del minore, essendosi già saldato il legame con la famiglia affidataria. La Corte di Strasburgo ravvisa una violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) sia nel rifiuto di accordare la custodia al padre, sia nella limitazione del diritto di visita del figlio per un anno, sottolineando come le autorità tedesche non abbiano compiuto gli sforzi necessari per agevolare il contatto tra padre e figlio, precludendo la prospettiva della ricostituzione del nucleo familiare con una decisione che ha focalizzato l'interesse del minore solo nel breve termine.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 3 marzo 2004, Glass. C. Regno Unito, ric. n. 61827/00

Violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) - Consenso al trattamento medico

La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso di una cittadina inglese, madre di un minore gravemente malato, che si era opposta all'indicazione dei medici di somministrare morfina per lenire il dolore del figlio giudicato ormai in fase terminale, e di non tentare la rianimazione dello stesso.

La somministrazione di tale farmaco contro la volontà del genitore ha leso, a parere della Corte, il diritto al rispetto della vita privata del minore, ed in particolare il suo diritto all'integrità fisica, dal momento che la limitazione di tale diritto, per essere giustificata in una società democratica, avrebbe dovuto essere presa attraverso un provvedimento del giudice: la necessità di un intervento giudiziario, infatti, sebbene sia difficilmente attivabile in casi di urgenza, era nel caso di specie prevedibile poiché già in occasione di un precedente ricovero la madre aveva espresso ai medici la sua contrarietà all'utilizzo della sostanza.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 20 aprile 2004, Surugiu c. Romania, ric. n. 48995/99

Violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) - Violenze tra privati, effetti orizzontali

La Corte ritiene che le violenze perpetrate a disturbo della quiete familiare da parte di privati rientrano nella garanzia apprestata dall'art. 8 Cedu., derivando di conseguenza da tale articolo effetti orizzontali. In questo caso le autorità rumene vengono condannate dalla Corte per non aver

provveduto, se non con estremo ritardo, a comminare sanzioni contro una parte, M.O., di una causa civile che verteva sul riconoscimento di un diritto di proprietà. In particolare M.O. e i suoi famigliari avevano più volte minacciato verbalmente e, non solo, il ricorrente, arrivando a entrare nel cortile privato dell'abitazione e a rendere difficoltoso un godimento pacifico del domicilio. La Corte ricorda che l'art. 8 non solo garantisce il privato dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma implica anche l'adozione di misure che tutelino il singolo nei rapporti tra privati. Tale decisione si inserisce sulla scia già tracciata in almeno altre due precedenti sentenze.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 22 aprile 2004, Radovanovic c. Italia, ric. n. 42703/98

Violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) - Divieto a tempo indeterminato di risiedere nello Stato

La Corte di Strasburgo ritiene ingiustificata, rispetto agli scopi perseguiti, la misura adottata dalle autorità austriache di condannare il Radovanovic ad un'espulsione a tempo indeterminato dal territorio statale. Se è vero che l'ingresso e la residenza di stranieri nel territorio nazionale è un esempio classico di potestà statale, è altrettanto vero però che gli Stati contraenti, nel rispetto del dettato dell'art. 8 Cedu, possono espellere lo straniero condannato per reati penali solo se tale provvedimento risulti necessario in una società democratica ed in particolare sia proporzionato ai fini perseguiti. Dunque, tenuto conto della lieve condanna riportata (6 mesi) e del fatto che all'epoca della commissione del reato il ricorrente era minorenne nonché titolare di un permesso di residenza illimitato nel territorio statale, la Corte conclude che le misure prese dalle autorità austriache violano il diritto al rispetto della vita personale e familiare anche alla luce del fatto che gli unici famigliari del ricorrente vivono in Austria e non più nello Stato d'origine.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 20 aprile 2004, Amihalachioaie c. Moldavia, ric. n. 60115/00

Violazione dell'art. 10 (Libertà di espressione) della Convenzione - Libertà di critica alle decisioni della Corte costituzionale

La Corte costituzionale aveva inflitto una ammenda di 36 euro al ricorrente, avvocato e Presidente dell'Unione degli Avvocati della Moldavia, per aver mancato di rispetto alla Corte e per mancanza di considerazione della decisione con la quale il giudice costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della legge sull'organizzazione della professione di avvocato che prevedeva l'adesione obbligatoria all'Unione degli Avvocati della Moldavia. In una intervista, infatti, il ricorrente aveva sostenuto che a seguito di questa pronuncia regnava una anarchia totale nell'organizzazione della professione forense e che perciò veniva da domandarsi se la Corte costituzionale fosse essa stessa costituzionale. Il ricorrente fu condannato altresì per aver sostenuto che "probabilmente" la Corte costituzionale non riconosceva autorità alcuna alla Corte di Strasburgo, avendone ignorato la giurisprudenza. Il giudice europeo conclude nel senso della violazione dell'art. 10 della Convenzione: il ricorrente non ha superato, infatti, i limiti della critica permessi dall'art. 10!

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 17 febbraio 2004, Maestri c. Italia, ric. n. 39748/98

Violazione dell'art. 11 (Libertà di associazione) della Convenzione - Ancora in tema di libertà di associazione di un magistrato e appartenenza alla Massoneria

La decisione in sostanza conferma la sentenza del 2 agosto 2001, N.F. c. Italia, resa della seconda sezione (con 4 voti a favore e tre contrari), ma si segnala per il fatto che di questo caso è

stata investita la Grande Camera ex art 30 della Convenzione, la quale ha deciso con 11 voti a favore contro 6, e per le numerose opinioni dissenzienti tutti segnali di una forte discussione interna. Dopo aver ricordato che la "previsione per legge" dei limiti indicati negli artt. 8-11 della Cedu implica che la misura incriminata trovi una base nel diritto interno sufficiente a renderla prevedibile, la Corte ribadisce che la direttiva del 22 marzo 1990 del Consiglio Superiore della Magistratura non era sufficientemente chiara per permettere al ricorrente, avente familiarità col diritto in quanto magistrato, di rendersi conto che la sua adesione ad una loggia massonica potesse valergli delle sanzioni. In virtù dell'art. 41 Cedu la Corte europea condanna il governo italiano, oltre al pagamento della somma di 10.000 euro per i danni morali, a mettere in opera tutte le misure opportune ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli sulla carriera del magistrato derivanti dalla sanzione disciplinare inflittagli e ritenuta dalla Corte contraria alla Convenzione.

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 17 febbraio 2004, Gorzelik e altri c. Polonia, ric. n. 44158/98

Non violazione dell'art. 11 (Libertà di associazione) della Convenzione - In tema di riconoscimento delle minoranze nazionali.

La Corte europea, dopo aver ricordato che non vi è una definizione internazionale di "minoranza nazionale", chiarisce che il riconoscimento ufficiale delle minoranze nazionali spetta a ciascuno Stato. Il fatto che la legislazione non fornisca indicazione alcuna dei criteri per essere riconosciuti come minoranza nazionale e che lasci alle autorità la libertà di determinare gli stessi non integra una violazione della Convenzione (non si tratta, infatti, di accordare a tali autorità un potere di apprezzamento arbitrario ed illimitato). Nel caso di specie la Corte conclude nel senso della non violazione dell'art. 11 in quanto le autorità polacche non hanno impedito ad appartenenti alla minoranza slesa di costituire una associazione per esprimere e promuovere particolari minoranze, ma di costituire una persona morale che, autoqualificandosi "minoranza nazionale", pretenda di godere, ai fini della legislazione elettorale, uno statuto speciale.

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 30 marzo 2004, Hirst c. Regno Unito, ric. n. 74025/01

Violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (Diritto a libere elezioni) - Diritto di voto dei detenuti

Dopo aver notato le divergenze esistenti nella legislazione e nella prassi dei diversi Stati contraenti (cfr. §§ 40-41), la Corte riconosce che in questa materia debba essere garantito un ampio margine di apprezzamento al legislatore nazionale nel valutare l'opportunità del ricorso, in epoca moderna, a restrizioni del diritto di voto dei detenuti e in caso affermativo nel perseguire un giusto equilibrio. In particolare il legislatore deve stabilire se tali restrizioni debbano essere riservate a delle infrazioni specifiche o a delle infrazioni di particolare gravità e se il giudice che commina la pena debba o non debba godere del potere sovrano di privare un condannato del suo diritto di voto. Nel caso di specie la legislazione britannica, prevedendo un divieto di voto assoluto in tutte le circostanze e per tutti i detenuti, supera i limiti di un margine di apprezzamento accettabile e pertanto la Corte dichiara la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1.

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Di interesse con riferimento al diritto nazionale italiano:

**Sentenza del 20 aprile 2004, Vadalà c. Italia, ric. n. 51703/99
Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) e dell'art. 2 del Protocollo n. 4
(diritto di circolazione)**

Sentenza del 22 aprile 2004, Neroni c. Italia, ric. n. 7503/02
Violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà privata), dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) dell'art. 2 del Protocollo n. 4 (diritto di circolazione) e dell'art. 13 (diritto ad un ricorso interno effettivo)

Una procedura fallimentare che dura 16 anni e nove mesi (caso Vadalà) e 19 anni e sei mesi (caso Neroni) non rispetta il giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallito e l'interesse individuale del ricorrente e si risolve perciò in una violazione dell'art. 8 della Convenzione e dell'art. 2 del Protocollo n. 4. Nel caso Neroni la Corte dichiara altresì la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 e dell'art. 13 per l'assenza di un rimedio interno efficace per lamentarsi della limitazione prolungata delle incapacità personali e patrimoniali del fallito.

(A cura di Barbara Randazzo, barbara.randazzo@unimi.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)